



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA
AMBIENTI BOSCHIVI E RURALI DAI PERICOLI
DI INCENDIO CAUSATI DAI FUOCHI AGRICOLI;
MODALITA DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI
NELLE ATTIVITA AGRICOLE**

INDICE

- Art. 1 – Scopo
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Obblighi
- Art. 4 - Strisce tagliafuoco
- Art.5 - Mietitura
- Art. 6 - Prescrizioni
- Art. 7 - Divieti
- Art. 8 - Deroghe
- Art. 9 – Ulteriori divieti
- Art.10 - Modalità di accensione consentite
- Art. 11- Bonifica
- Art. 12 - Divieto di fumo
- Art. 13 - Custodia accensione
- Art. 14 - Precauzioni
- Art. 15 - Luoghi di conservazione cereali e foraggi
- Art. 16 - Segnalazione incendi
- Art. 17 - Aree Protette
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Divulgazione del regolamento
- Art. 20 - Obbligo di osservare il regolamento

Art. 1

(Scopo)

Il presente Regolamento tende a proteggere la flora spontanea, il patrimonio forestale, la fauna selvatica ricadenti nel territorio comunale di Castrolibero, minacciato da incendi dolosi e/o colposi che possono divampare nei mesi più caldi della stagione estiva e che di fatto, possono contribuire alla alterazione e distruzione dell'ecosistema.

Art. 2

(Definizioni)

Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3

(Obblighi)

Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi lungo le strade o le trazzere ricadenti all'interno del Territorio Comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno, di tenere le loro terre sgombre di covoni cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili fino a metri venti dal ciglio stradale, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli, ove non sia possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri dal ciglio o dalla scarpata.

Art. 4

(Strisce tagliafuoco)

All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10.

Art. 5

(Mietitura)

E' obbligatorio cominciare la falciatura delle messi da quelle che si trovano più vicine alle strade, siano queste comunali, provinciali o private. Le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie nell'ambito della medesima giornata lavorativa. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, anche mediante aratura. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi dei viali parafuoco sopra citati.

Art. 6 **(Prescrizioni)**

Su tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle aie, ci si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- I covoni di cereali pronti alla trebbiatura dovranno essere ammassati alla distanza di almeno 50 metri dagli stradali e dalle trazzere e dalle case coloniche ed i depositi in mucchi dovranno risultare ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro in aree ripulite da materiale combustibile;
- Nella aie e nei pressi dei depositi di covoni è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- Il combustibile per le macchine operatrici dovrà essere posto in aree ripulite da materiale vegetale in cui è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi, a distanza non inferiore a mt 20 dalle macchine operatrici e dai cumuli di frumento e di paglia;
- Il rifornimento di combustibile ai trattori o a qualunque macchina operatrice dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovranno essere installati almeno due estintori a polvere da Kg 10 ciascuno, e per ogni trattore un estintore a polvere da Kg. 8;
- Si dovrà provvedere ad allontanare dai trattori, dalle trebbiatrici e dalle macchine operatrici, i detriti di paglia e di altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura: "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere";
- Oltre alle norme sopraccitate i proprietari, gli affittuari o chiunque goda di fondi a qualsiasi titolo, dovranno adottare le misure di precauzione suggerite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Ispettorato dipartimentale delle Foreste di Agrigento, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso, al fine di evitare l'innescamento di fuochi ed il propagarsi di incendi;
- I detentori di cascinali, masserie, fienili, ricoveri, stalli e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami, sterpi per una ampiezza di almeno 10 metri.

Art. 7 **(Divieti)**

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanarsi con apposita ordinanza da correlare con l'evoluzione della situazione meteorologica, su tutto il territorio comunale è fatto divieto di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi elettrici o a fiamma per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli ed inceneritori, che producano faville nelle aree boscate, cespugliose, e in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie,

- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle individuate dall'ufficio tecnico comunale di concerto con l'ufficio di polizia urbana addetto e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 8 **(Deroghe)**

In deroga a quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento può autorizzare, nelle ore mattutine, ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di natura vegetale, a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che impediscano la eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

Se le condizioni meteorologiche lo consentono, sempre previa autorizzazione dell'ispettorato dipartimentale della foreste di Agrigento, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al totale spegnimento delle fiamme.

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo uliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, pistacchietti, orti, etc., sarà possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di metri 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. Per tali operazioni è obbligatorio contattare per l'autorizzazione, almeno 24 ore prima, dell'accensione di tali fuochi, l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento e i Vigili del fuoco, comunicando con precisione il punto e l'ora dell'accensione, al fine, anche, di non creare inutili allarmi negli Enti preposti alla sorveglianza ed allo spegnimento degli incendi.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco, e nei due giorni successivi alle giornate di scirocco.

In ogni caso tutte le operazioni sopra citate dovranno avvenire a distanza non inferiore ad un raggio di 200 metri da boschi, case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglie e paglie o altri depositi di materiali combustibili o infiammabili.

Art. 9 **(Ulteriori divieti)**

E' assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di razzi, il lancio di aerostati, nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, e in aree diverse da quelle appositamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 10

(Modalità di accensione consentite)

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto delle fiamme, seguendo le prescrizioni, a tal uopo emanate dall'Ispettorato Dipartimentale delle foreste di Agrigento, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti, fino a quando il fuoco non sia spento.

Art.11

(Bonifica)

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 12

(Divieto di fumo)

Durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori dagli spiazzi e dalle vie a fondo battuto; inoltre nei boschi è proibito fare uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci e compiere qualunque altra azione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Art.13

(Custodia accensione)

Le persone adibite a lavori agricoli e alla custodia degli armenti potranno accendere il fuoco per uso personale, nei luoghi e alle distanze consentite, sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.

Art.14

(Precauzioni)

Come già previsto dall'art. 6 del presente regolamento, i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie o a compiere altre operazioni colturali hanno l'obbligo di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

Art.15

(Luoghi di conservazione cereali e foraggi)

I cereali e i foraggi dovranno essere conservati nei locali in muratura o altre strutture incombustibili, che presentino le dovute garanzie, e possibilmente vicino a corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In essi è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi.

Art.16

(Segnalazione di incendi)

Chiunque sappia di un incendio, nelle campagne, nei boschi e nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi e infiammabili ha l'obbligo di darne immediato avviso, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione, all'ufficio della Protezione Civile del Comune, al comando dell'Arma C.C. o al Comando Forestale più vicino (Numero verde 1515) o ai Vigili del Fuoco (numero verde 115).

Art.17

(Aree protette)

Nelle superfici boscate e nelle aree protette ricadenti nel Territorio Comunale, distrutte o danneggiate da incendi, resta fermo il divieto di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione d'uso data ai terreni prima dell'incendio.

Art.18

(Sanzioni)

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una somma variabile da €.51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o su frazione incendiato, così come previsto dall'art.40 comma 3 della L.R. 16/96, ivi comprese le aggravanti in casi di danni al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima. La sanzione amministrativa verrà irrogata dall'Autorità competente (legge 24.11.1981 n. 689).

Art. 19

(Divulgazione del regolamento)

Al presente Regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione. Copia del presente regolamento, per trovare piena applicazione nell'ambito delle rispettive competenze dovrà essere notificata alla Polizia Municipale, che è tenuta a fare applicare le predette norme ed a segnalare

prontamente gli eventuali contravventori all'autorità giudiziaria ed al Corpo Forestale, e a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio, applicando le sanzioni di legge.

Art. 20

(Obbligo di osservare il regolamento)

Si fa obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente regolamento.